101926/EU XXVIII.GP
Eingelangt am 05/11/26

Council of the European Union

Brussels, 5 November 2026
(OR. en, it)

15470/26

Interinstitutional File:
2026/0138 (COD)

TELECOM 535
CYBER 452
COMPET 1315
MI 1139
IA 289
CODEC 2087
INST 410
PARLNAT 204
PARLNAT

COVER NOTE

From:	The Italian Chamber of Deputies
date of receipt:	3 November 2026
To:	The President of the Council of the European Union
Subject:	Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL establishing a framework of measures for strengthening Europe's cloud and AI ecosystem (Cloud and AI Development Act) - [10104/26 + ADD 1-5 - COM(2026) 502 final] - Opinion on the application of the Principles of Subsidiarity and Proportionality

Delegations will find enclosed the opinion[1] of the Italian Chamber of Deputies on the above.

[1] The translation(s) of the opinion may be found on the Interparliamentary EU Information Exchange website (IPEX) at the following address: https://secure.ipex.eu/IPEXL-WEB/document/eu_legislative_database

www.parlament.gv.at

Camera dei Deputati PARTENZA 28 ottobre 2026
Prot: 2026/0000220/RUE

Doc. **XVIII-*bis***
n. 118

CAMERA DEI DEPUTATI

XIV COMMISSIONE
(POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

DOCUMENTO APPROVATO DALLA XIV COMMISSIONE NELL'AMBITO DELLA VERIFICA DI SUSSIDIARIETÀ DI CUI ALL'ARTICOLO 6 DEL PROTOCOLLO N. 2 ALLEGATO AL TRATTATO DI LISBONA:

PROPOSTA DI REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO CHE ISTITUISCE UN QUADRO DI MISURE PER RAFFORZARE L'ECOSISTEMA EUROPEO DEL CLOUD E DELL'IA (REGOLAMENTO SULLO SVILUPPO DEL CLOUD E DELL'IA)
(COM(2026) 502 FINAL)

Approvato il 28 ottobre 2026

Camera dei Deputati PARTENZA 28 ottobre 2026
Prot: 2026/0000220/RUE

DOCUMENTO APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XIV Commissione,

esaminata, ai fini della verifica di conformità con il principio di sussidiarietà, la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro di misure per rafforzare l'ecosistema europeo del *cloud* e dell'IA (regolamento sullo sviluppo del *cloud* e dell'IA) (COM(2026)502 final);

tenuto conto degli elementi di conoscenza e di valutazione emersi dalle audizioni svolte e dalle memorie trasmesse da soggetti qualificati;

considerato che la Tabella di marcia "Un'Europa, Un mercato" del Parlamento europeo, del Consiglio dell'UE e della Commissione europea prevede l'adozione della proposta entro la fine del 2027;

premesso che:

- la proposta è parte integrante del pacchetto sulla sovranità tecnologica adottato dalla Commissione europea allo scopo di rafforzare la capacità dell'Unione in materia di semiconduttori, IA, *cloud* e *open source*, che comprende anche la proposta di regolamento *Chips Act* 2.0 su cui la XIV Commissione si è espressa il 23 settembre 2026, ai fini della verifica di sussidiarietà, con una valutazione di conformità;
- gli obiettivi generali della proposta appaiono condivisibili anche alla luce della necessità, rappresentata dal Governo italiano in sede di Consiglio, di ridurre il vincolo tecnologico e la dipendenza dai fornitori *extra*-UE, garantendo che i dati e i servizi pubblici critici, insieme alle infrastrutture che li ospitano, rimangano sotto la giurisdizione europea e rispettino pienamente gli *standard* di sicurezza dell'Unione;
- la sovranità tecnologica richiede che sia garantita la continuità dei dati e dei servizi critici, prevenendo accessi e interruzioni unilaterali da parte di Paesi terzi; la nazionalità o la sede del fornitore, pur rilevante, non dovrebbe tuttavia costituire l'unico parametro di valutazione: l'eventuale esclusione dei fornitori dovrebbe fondarsi sul controllo effettivo del servizio, verificato sulla base di criteri e garanzie tecnici, giuridici e organizzativi dimostrabili;
- è necessario valorizzare il ruolo degli *edge data center*, la cui definizione non è prevista dall'articolo 2 della proposta, poiché la distribuzione sul territorio della capacità di calcolo rafforzerebbe la sicurezza e la resilienza del sistema e favorirebbe un'integrazione più equilibrata con le reti energetiche, riducendo la concentrazione delle infrastrutture in un numero limitato di poli;

rilevato, con riferimento al rispetto del principio di attribuzione, che la base giuridica è correttamente costituita dagli articoli 114 e 173, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), in quanto la proposta mira a porre rimedio alla frammentazione del mercato e allo sviluppo delle capacità industriali strategiche all'interno dell'ecosistema del *cloud* e dell'IA dell'Unione;

ritenuta la proposta complessivamente conforme al principio di sussidiarietà, in quanto la necessità e il valore aggiunto dell'intervento appaiono adeguatamente dimostrati; a fronte alla

Camera dei Deputati PARTENZA 28 ottobre 2026
Prot: 2026/0000220/RUE

disponibilità limitata delle capacità di calcolo nell'Unione, infatti, solo l'azione a livello europeo può assicurare il coordinamento della capacità computazionale tra gli Stati membri e la riduzione delle dipendenze da fornitori stranieri per i servizi di *cloud computing*: tuttavia, ai fini di una compiuta dimostrazione del valore aggiunto dell'intervento al livello dell'Unione europea, in coerenza con l'articolo 5 del Protocollo n. 2, sarebbe necessario approfondire la valutazione di impatto, quanto meno in relazione agli effetti economici derivanti dall'istituzione del quadro per la sovranità dell'Unione nel settore del *cloud computing*, di cui al titolo IV, capo I, della proposta, in ordine ai costi e ai tempi legati all'adattamento ai requisiti a carico delle pubbliche amministrazioni;

rilevata altresì, ai fini di assicurare la piena conformità al principio di sussidiarietà della proposta, l'esigenza di:

- garantire il necessario raccordo delle previsioni volte all'accelerazione dei procedimenti autorizzativi e alla valorizzazione dei progetti strategici, di cui agli articoli da 10 a 14 della proposta, con le competenze territoriali e con le condizioni ambientali ed energetiche nazionali;
- evitare che il rinvio agli indicatori chiave di prestazione di cui al regolamento delegato (UE) 2024/1364, per la definizione dei requisiti di sostenibilità dei centri dati nelle zone di accelerazione, previsto dall'articolo 11, paragrafo 1, determini una frammentazione del mercato unico, lasciando a ciascuno Stato membro la scelta circa quali indicatori applicare, e penalizzi strutturalmente gli Stati membri dell'area mediterranea, tra cui l'Italia, rispetto a quelli dell'Europa settentrionale, a causa delle diverse condizioni climatiche;
- chiarire e delimitare i presupposti alla base dell'intervento della Commissione europea previsto ai sensi dell'articolo 29, paragrafo 5, della proposta, che le consente di specificare con atti di esecuzione i livelli di affidabilità dell'Unione necessari, qualora ritenga che il livello individuato nella valutazione dei rischi di uno Stato membro non sia adeguato o non affronti in maniera idonea le preoccupazioni in materia di ordine pubblico: nell'esercizio di tale potere, in particolare, andrebbero assicurate un'adeguata partecipazione delle autorità nazionali e la salvaguardia delle prerogative degli Stati membri in materia di sicurezza nazionale;

considerata la proposta solo parzialmente conforme al principio di proporzionalità, in quanto gli obblighi introdotti dovrebbero essere maggiormente graduati in funzione dei rischi effettivi, in modo da assicurarne la concreta praticabilità per gli operatori e per le amministrazioni; in particolare:

- l'articolazione dei livelli di affidabilità dovrebbe essere coerente con la loro funzione:
 - *i.* i livelli 1 e 2, accessibili anche a fornitori soggetti al controllo di Paesi terzi, dovrebbero fondarsi su garanzie operative verificabili, rendendo più efficaci i controlli volti a prevenire l'accesso da parte di autorità straniere ai dati, nonché le interruzioni unilaterali dei servizi;
 - *ii.* i requisiti di effettiva indipendenza tecnologica dovrebbero restare riservati ai livelli superiori, e il ricorso a tali livelli dovrebbe essere motivato da una valutazione proporzionata del rischio, evitando un aggravio indistinto a carico di amministrazioni e operatori;
- gli obblighi relativi agli appalti pubblici, di cui agli articoli 30 e 33, dovrebbero essere commisurati all'effettiva disponibilità delle soluzioni, alla continuità dei servizi e alla struttura dei mercati; in particolare:
 - *i.* il ricorso alle deroghe previste dall'articolo 30, paragrafo 4, della proposta dovrebbe essere motivato, limitato nel tempo e accompagnato da un piano di migrazione verso servizi conformi;

Camera dei Deputati PARTENZA 28 ottobre 2026
Prot: 2026\0000220\RUE

ii. l'obiettivo di aggiudicare a piccole e medie imprese (PMI) innovative almeno il 25 per cento degli appalti, previsto dall'articolo 33, paragrafo 4, della proposta, dovrà essere valutato nella sua concreta portata applicativa;

- dovrebbe essere assicurata una maggiore certezza giuridica del quadro normativo in ordine ai seguenti profili:
 i. il chiarimento del rapporto tra il servizio sottoposto a revisione e le componenti tecnologiche sottostanti, assicurando la coerenza in ordine all'esclusione dell'*hardware* dal perimetro della valutazione, prevista dall'allegato II ma contraddetta dall'allegato III, che include l'*hardware* nella nozione di "risorse";
 ii. la delimitazione, in coerenza con gli articolo 290 e 291 del TFUE, dell'ambito e della portata delle disposizioni che conferiscono alla Commissione europea poteri delegati e di esecuzione, di cui agli articoli 45 e 46;

rilevata inoltre, in relazione al principio di proporzionalità, la necessità di garantire che, con riferimento alle zone di accelerazione per i *data center*, di cui all'articolo 10 della proposta:

- la realizzazione di *data center* al di fuori di tali zone resti pienamente consentita e non sia soggetta a condizioni più gravose;
- la designazione delle zone si fondi su una valutazione complessiva e su analisi realistiche di fattibilità infrastrutturale, coordinando lo sviluppo della capacità di calcolo con la disponibilità energetica e con le reti di comunicazione, così da evitare che gli operatori si trovino a sostenere i costi di localizzazioni prive delle condizioni infrastrutturali attese;
- siano prevenuti fenomeni di aumento speculativo dei prezzi dei terreni e delle infrastrutture nei territori individuati, che potrebbero comprometterne l'effettiva accessibilità per gli operatori del settore;

sottolineata altresì l'esigenza di valutare, nel corso dei negoziati interistituzionali, la possibilità di:

- chiarire il raccordo con il futuro Quadro finanziario pluriennale dell'UE 2028-2034, assicurando risorse adeguate alle iniziative per la *leadership* nei settori del *cloud* e dell'IA, di cui all'articolo 3 della proposta, e ai progetti strategici di cui all'articolo 14 della medesima proposta;
- preservare il ruolo degli Stati membri nell'elaborazione delle strategie nazionali in materia di *cloud* e IA di cui all'articolo 7, assicurandone il coordinamento con le priorità dell'Unione e con i programmi di investimento;
- affiancare al monitoraggio europeo del *deficit* di capacità di calcolo, di cui all'articolo 15 della proposta, indicatori relativi all'accesso delle PMI alle risorse computazionali, ai livelli di effettivo utilizzo delle infrastrutture, alla diffusione industriale delle applicazioni e alla diversificazione della dipendenza da tecnologie non europee, senza che ciò si traduca in adempimenti aggiuntivi a carico degli operatori;
- prevedere che le decisioni relative ai Paesi terzi associati, di cui all'articolo 18 della proposta, siano adottate in modo uniforme a livello dell'Unione con il coinvolgimento degli Stati membri;

rilevata, infine, l'esigenza che il presente documento sia trasmesso al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione europea nell'ambito del dialogo politico,

VALUTA CONFORME

Camera dei Deputati PARTENZA 28 ottobre 2026
Prot: 2026/0000220/RUE

la proposta al principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5 del Trattato sull'Unione europea.